COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 649 def.
Bruxelles, 13.12.1994

94/0289 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

RELATIVA ALLA CONCLUSIONE DI UN'ACCORDO
SOTTO FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA
LA COMUNITÀ EUROPEA, DA UNA PARTE, E
IL REGNO DEL MAROCCO, DALL'ALTRA,
IN MERITO AL REGIME D'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ EUROPEA
DEI POMODORI E DELLE ZUCCHINE ORIGINARI E IN PROVENIENZA DAL MAROCCO

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

In seguito agli accordi dell'Uruguay Round (GATT), la normativa comunitaria ha subito una serie di modifiche per quanto concerne il regime all'importazione di ortofrutticoli e segnatamente per i pomodori e le zucchine, modifiche che entreranno in vigore il 1° gennaio 1995.

All'atto dell'importazione dei due prodotti in parola sarà riscosso un dazio doganale specifico che precedentemente non veniva riscosso in un determinato periodo di riferimento. Un paese può essere esonerato dal pagamento del dazio specifico supplementare se viene rispettato un determinato prezzo d'entrata. Siffatto regime potrebbe influire in modo negativo sulle importazioni tradizionali della Comunità in provenienza dal Marocco.

L'articolo 25 dell'Accordo di cooperazione fra la Comunità Economica Europea e il Regno del Marocco prevede che il regime all'importazione contemplato nell'accordo stesso può essere modificato qualora la normativa vigente venisse a sua volta modificata e ciò per accordare alle importazioni originarie del Marocco un vantaggio paragonable a quello esistente.

Dei negoziati sono stati condotti con detto paese ed un'accordo è stato trovato, il quale consente di mantenere i vantaggi precedentemente accordati alle importazioni tradizionali della Comunità di pomodori e di zucchine originari e in provenienza dal Marocco.

Le disposizioni che figurano in tale accordo devono entrare in vigore il 1° gennaio 1995.

L'accordo figura in uno scambio di lettere qui accluso e la Commissione raccomanda al Consiglio di adottarlo.

Per garantirne l'entrata in vigore tempestiva, vanno sin d'ora fissate le modalità di attuazione delle disposizioni dell'accordo.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione di un'accordo
sotto forma di scambio di lettere tra
la Comunità Europea, da una parte, e
il Regno del Marocco, dall'altra,
in merito al regime d'importazione nella Comunità Europea
dei pomodori e delle zucchine originari e in provenienza dal Marocco

---

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterarli dell'Uruguay Round (GATT), il regime all'importazione per i pomodori e le zucchine è stato modificato,

considerando che l'articolo 25 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità Economica Europea e il Regno del Marocco prevede che in caso di modifica della normativa esistente, la Comunità può modificare, per i prodotti oggetto dell'accordo, il regime previsto dallo stesso;

considerando che la Comunità ha concordato con il Regno del Marocco l'adattamento del predetto regime in base ad un'accordo sotto forma di scambio di lettere,

considerando che è opportuno approvare detto accordo;

considerando che è inoltre necessario fissare le modalità di attuazione delle disposizioni del presente accordo,

DECIDE :

Articolo 1

L'accordo sotto forma di scambio di lettere fra la Comunità Europea, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in merito al regime d'importazione nella Comunità Europea dei pomodori e delle zucchine originari e in provenienza dal Marocco, è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio é autorizzato a designare la persona abilitata a firmare lo scambio di lettere a nome della Comunità europea.

Articolo 3

Le disposizioni d'applicazione dell'accordo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofruticoli[1] o secondo le disponsizioni del regolament (CEE) 1981/94 (2) recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti.
Laddove l'applicazione dell'accordo prescrive una stretta cooperazione con il Regno del Marocco, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie per garantire tale cooperazione.

Fatto a Bruxelles, ... Per il Consiglio

(1) GU n. L 118 del 20.05.1972, pag. 1
(2) GU n. L 199 del 2.8.1994, pag. 1

Accordo sotto forma di scambio di lettere tra
la Comunità Europea e il Regno del Marocco
in merito al regime d'importazione nella Comunità Europea
dei pomodori e delle zucchine originari e in provenienza
dal Regno del Marocco

Lettera n. 1

Bruxelles, ...

Signor.....

ho l'onore di far riferimento alle consultazioni che hanno avuto luogo fra le autorità marocchine e i servizi della Commissione delle Comunità Europee in merito all'applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round per i prodotti agricoli.

Obiettivo di tali consultazioni era di fare in modo che, conformemente all'articolo 25 dell'Accordo di Cooperazione, le importazioni originarie e in provenienza dal Marocco potessero beneficiare di un vantaggio paragonabile a quello contemplato dall'Accordo di Cooperazione fra la Comunità Economica Europea e il regno del Marocco.

Al termine delle predette consultazioni é stato deciso che:

1. Per i pomodori freschi, di cui al codice NC 07.02.00.10 :

   a) Per ogni periodo dal 1° novembre al 31 marzo e per un quantitativo massimo di 130.000 t ripartite per mese nel modo seguente:

   - novembre : 16.304 T
   - dicembre : 32.690 T
   - gennaio : 27.756 T
   - febbraio : 29.594 T
   - marzo : 23.656 T

   totale 130.000 T

   il prezzo d'entrata a partire dal quale il dazio specifico è ridotto a 0 è pari a 560 Ecu/t (in seguito denominato prezzo d'entrata convenzionale).

b) Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1995, il quantitativo massimo di cui sopra è pari a 81.006 t, ripartite mensilmente come indicato sopra.

c) Se nel corso di un mese i quantitativi previsti non sono stati esauriti, il quantitativo restante può essere riportato nel limite del 10%.

d) Nel corso di un mese i quantitativi previsti possono essere superati nella misura del 10% sempreché non venga superato il quantitativo globale di 130.000 t (81.006 t per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1995).

2. Per le zucchine fresche, di cui al codice NC 07.09.90.70 :

a) per ciascun periodo dal 1° ottobre al 20 aprile e per un quantitativo massimo di 1.200 t, il prezzo d'entrata a partire dal quale il dazio specifico è ridotto a 0 è pari a 451 Ecu/t (in seguito denominato prezzo d'entrata convenzionale).

b) Per il periodo dal 1° gennaio al 20 aprile 1995, il quantitativo massimo di cui sopra è pari a 1.000 t.

3. a) Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2%, 4%, 6% o 8% al prezzo d'entrata convenzionale, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2%, 4%, 6% o 8% del prezzo d'entrata convenzionale.

b) Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92% del prezzo d'entrata convenzionale, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede GATT.

4. l Regno del Marocco si impegna a che le esportazioni totali di pomodori e di zucchine verso la Comunità Europea nel corso dei periodi considerati non superino i quantitativi convenuti. A tal fine esso notifica alla Commissione delle Comunità Europee, ogni martedì per i pomodori e ogni mese per le zucchine, i quantitativi esportati durante la settimana o il mese precedente.

Il Regno del Marocco e la Comunità Europea si consultano in quansiasi momento, a richiesta di una delle parti, sul funzionamento di tale regime.

5. Obiettivo del presente accordo è di mantenere il livello delle esportazioni marocchine tradizionali verso la Comunità, ovvero la media delle esportazioni effettuate durante le campagna 1990/91, 1991/92 e 1992/93.

Le due parti si consultano ogni anno, nel corso del secondo trimestre, per esaminare l'andamento degli scambi della campagna precedente e adottano, se del caso, le misure appropriate per garantire il pien conseguimento dell'obiettivo per la campagna successiva.

6. Il quantitativo di 130.000 t, concordato per le importazioni di pomodori durante il periodo dal 1° novembre al 31 marzo, è adattato in funzione della media delle esportazioni effettuate dal Marocco verso i nuovi Stati membri (media delle campagne 1990/91, 1991/92 e 1992/93) durante il medesimo periodo di riferimento.

7. Il regime definito dal presente accordo sarà integrato nel nuovo accordo che deve essere concluso fra la Comunità Europea e il Regno del Marocco.

8. Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor....., i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio
delle Comunità europee

Lettera n. 2

Rabat, ...

Signor.....

con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:

"Ho l'onore di far riferimento alle consultazioni che hanno avuto luogo fra le autorità marocchine e i servizi della Commissione delle Comunità Europee in merito all'applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round per i prodotti agricoli.

Obiettivo di tali consultazioni era di fare in modo che, conformemente all'articolo 25 dell'Accordo di Cooperazione, le importazioni originarie e in provenienza dal Marocco potessero beneficiare di un vantaggio paragonabile a quello contemplato dall'Accordo di Cooperazione fra la Comunità Economica Europea e il regno del Marocco.

Al termine delle predette consultazioni é stato deciso che:

1. Per i pomodori freschi, di cui al codice NC 07.02.00.10 :

   a) Per ogni periodo dal 1° novembre al 31 marzo e per un quantitativo massimo di 130.000 t ripartite per mese nel modo seguente:

   - novembre : 16.304 T
   - dicembre : 32.690 T
   - gennaio : 27.756 T
   - febbraio : 29.594 T
   - marzo : 23.656 T

   totale 130.000 T

   il prezzo d'entrata a partire dal quale il dazio specifico è ridotto a 0 è pari a 560 Ecu/t (in seguito denominato prezzo d'entrata convenzionale).

b) Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1995, il quantitativo massimo di cui sopra è pari a 81.006 t, ripartite mensilmente come indicato sopra.

c) Se nel corso di un mese i quantitativi previsti non sono stati esauriti, il quantitativo restante può essere riportato nel limite del 10%.

d) Nel corso di un mese i quantitativi previsti possono essere superati nella misura del 10% sempreché non venga superato il quantitativo globale di 130.000 t (81 006 t per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1995).

2. Per le zucchine fresche, di cui al codice NC 07.09.90.70 :

a) per ciascun periodo dal 1° ottobre al 20 aprile e per un quantitativo massimo di 1.200 t, il prezzo d'entrata a partire dal quale il dazio specifico è ridotto a 0 è pari a 451 Ecu/t (in seguito denominato prezzo d'entrata convenzionale).

b) Per il periodo dal 1° gennaio al 20 aprile 1995, il quantitativo massimo di cui sopra è pari a 1.000 t.

3. a) Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2%, 4%, 6% o 8% al prezzo d'entrata convenzionale, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2%, 4%, 6% o 8% del prezzo d'entrata convenzionale.

b) Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92% del prezzo d'entrata convenzionale, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede GATT.

4. l Regno del Marocco si impegna a che le esportazioni totali di pomodori e di zucchine verso la Comunità Europea nel corso dei periodi considerati non superino i quantitativi convenuti. A tal fine esso notifica alla Commissione delle Comunità Europee, ogni martedì per i pomodori e ogni mese per le zucchine, i quantitativi esportati durante la settimana o il mese precedente.

Il Regno del Marocco e la Comunità Europea si consultano in quansiasi momento, a richiesta di una delle parti, sul funzionamento di tale regime.

5. Obiettivo del presente accordo è di mantenere il livello delle esportazioni marocchine tradizionali verso la Comunità, ovvero la media delle esportazioni effettuate durante le campagna 1990/91, 1991/92 e 1992/93.

Le due parti si consultano ogni anno, nel corso del secondo trimestre, per esaminare l'andamento degli scambi della campagna precedente e adottano, se del caso, le misure appropriate per garantire il pien conseguimento dell'obiettivo per la campagna successiva.

6. Il quantitativo di 130.000 t, concordato per le importazioni di pomodori durante il periodo dal 1° novembre al 31 marzo, è adattato in funzione della media delle esportazioni effettuate dal Marocco verso i nuovi Stati membri (media delle campagne 1990/91, 1991/92 e 1992/93) durante il medesimo periodo di riferimento.

7. Il regime definito dal presente accordo sarà integrato nel nuovo accordo che deve essere concluso fra la Comunità Europea e il Regno del Marocco.

8. Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor....., i sensi della mia più alta considerazione."

Mi prego confermarLe l'accordo del Regno del Marocco.

Voglia gradire, Signor....., i sensi della mia più alta considerazione."

A nome del Regno del Marocco

ISSN 0254-1505

COM(94) 649 def.

DOCUMENTI

IT **11 03 02**

N. di catalogo : CB-CO-94-677-IT-C

ISBN 92-77-84008-0

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo